



ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) – ☎ 0982 91081- 91294

C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 - codice univoco ufficio UFV13L

e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it

Sito web: www.iccetraro.edu.it



Prot. n. 8268/l.1

Cetraro, 4 dicembre 2021

Al personale docente
Al DSGA
Al personale ATA

Oggetto: DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 Recante Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 (in allegato) che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali;

RENDE NOTO

che l'art. 2 del decreto legge 26 novembre 2021, n. 172 ha esteso, **a partire dal 15 dicembre 2021**, l'obbligo vaccinale al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione.

Il sopra citato obbligo, inoltre, riguarda anche la somministrazione della dose di richiamo (terza dose) che deve essere effettuata entro i termini di scadenza della certificazione verde Covid-19 rilasciata dopo la seconda dose.

“La vaccinazione, pertanto, costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative del personale scolastico”.

La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute del lavoratore, conseguente a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid-19.

Il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e ad applicare le disposizioni previste dall'art. 4, commi 2 e 7 del Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172,

Il Ministero della Salute, con la circolare del 25 novembre 2021, prot. n. 53922, ha previsto la proroga della richiesta e della validità dei certificati fino al 31 dicembre 2021. Il certificato di esenzione alla vaccinazione anti Covid-19 deve essere prodotto nel rispetto delle disposizioni sancite dalle circolari del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, prot. n. 35309, del 5 agosto 2021, prot. n. 35444 e del 25 settembre 2021, prot. n. 43666 e possono

essere rilasciate da:

- Medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali;
- Medici di Medicina Generale;
- Pediatri di libera scelta;

che **operano nell'ambito della campagna vaccinale**.

Si ammette altresì l'utilizzo, si legge nella circolare, delle *"piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di idoneità alla vaccinazione"*.

Il documento di esenzione, **prodotto a titolo gratuito**, contiene:

- I dati identificativi dell'interessato (cognome, nome e data di nascita);
- La dicitura *"soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105"*;
- La data di fine validità della certificazione indicata con *"certificazione valida fino al _____"*;
- Dati relativi al Servizio vaccinale in cui il soggetto che rilascia il certificato opera come vaccinatore COVID-19;
- Timbro e firma (anche in formato digitale) del medico certificatore oltre a numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale.
- *"Non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica della esenzione)"*.

L'obbligo del possesso della certificazione verde per accedere ai locali scolastici non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

Il Dirigente scolastico che è tenuto a *verificare l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.*

Nei casi in cui non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il dirigente scolastico invita, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa [...] ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale [...].

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione della documentazione (di avvenuta vaccinazione, differimento o esenzione) il dirigente scolastico accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro i termini previsti dall'articolo 9, comma 3 del decreto-legge n. 52 del 2021, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto – legge n. 172 del 2021.

Il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, inoltre, modifica la durata delle varie certificazioni verdi. In particolare:

- la certificazione rilasciata a seguito dell'avvenuta vaccinazione ha una validità di 9 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario;
- “In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di nove mesi a far data dalla medesima somministrazione”.

Il Dirigente scolastico
Giuseppe Francesco Mantuano